



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 277 del 4 ottobre 2018 per l'esercizio della raffineria di SARPOM S.r.l. sita nel Comune di Trecate (NO), inerente alle modalità di monitoraggio dell'efficienza di rimozione dei COV alle emissioni della torcia acida di raffineria. Procedimento ID 7/12700.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2018 n. 277, con cui è stata rilasciata alla Società SARPOM s.r.l. (nel seguito il Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Trecate (NO);

VISTO il decreto n. 8 del 13 gennaio 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 139 del 14 aprile 2021 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 8 dell'11 gennaio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 9 del 11 gennaio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 51 del 1° febbraio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 71 del 9 febbraio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di riesame parziale dell'AIA;

VISTA la nota del 10 maggio 2022 protocollo n. MITE/57793, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale), a seguito di segnalazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e di successive comunicazioni intercorse con il Gestore e ISPRA, ha disposto l'avvio del procedimento identificato con codice ID 7/12700 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, inerente alle modalità di monitoraggio dell'efficienza di rimozione dei COV alle emissioni della torcia acida di raffineria per la verifica del rispetto della prescrizione n. 28 del parere istruttorio allegato all'AIA;

VISTA la nota del 1° luglio 2022 protocollo n. MITE/82385, con cui la Direzione generale, acquisita l'attestazione del pagamento da parte del Gestore della dovuta tariffa istruttoria, ha disposto l'avvio delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 29 agosto 2022, protocollo n. 465/2022, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica il 5 settembre 2022, al protocollo n. MiTE/106791, con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa per il riesame dell'AIA;

VISTA la nota del 9 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/906, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/85506, con cui la Commissione AIA-IPPC ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento;

VISTA la nota del 17 maggio 2024, protocollo n. MASE/90694, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 20 giugno 2024, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'art. 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la riunione della Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 23 maggio 2024, protocollo n. 28829/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/95407 e trasmessa ai partecipanti con nota del 27 maggio 2024, protocollo n. MASE/96578, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la documentazione integrativa depositata agli atti della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/114471, allegata al verbale della Conferenza, contenente la schedula per l'implementazione della strumentazione necessaria all'adeguamento del sistema di monitoraggio prescritto alla torcia acida;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 20 giugno 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 24 giugno 2024, protocollo n. MASE/116549, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 277 del 4 ottobre 2018 per l'esercizio della raffineria di SARPOM S.r.l., sita nel Comune di Trecate (NO), inerente alle modalità di monitoraggio dell'efficienza di rimozione dei COV alle emissioni della torcia acida di raffineria, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 9 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/906 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota del 23 maggio 2024, protocollo n. 28829/2024, aggiornato come concordato in seduta;

VISTA la nota del 28 giugno 2024, protocollo n. 36187, acquisita il 1° luglio 2024 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/78389, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato come concordato nella seduta della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un

riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2018, n. 277 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di SARPOM S.r.l., ubicata nel Comune di Trecate (NO), identificata dal codice fiscale 00431320589, con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma (RM), è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota 9 maggio 2024, protocollo n. CIPPC/906, e di cui al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 28 giugno 2024, protocollo n. 36187/2024.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Restano fermi gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 277 del 4 ottobre 2018 e successive modifiche, nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo, anche tenendo conto delle tempistiche di fornitura e di installazione della nuova strumentazione di misura. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia a SARPOM S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, al Comune di Trecate, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
5. A norma dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin